



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 DEL 28/10/2016

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI – SEZIONE UNICA CIVILE – N. 471/2016 PUBBLICATA IL 04/04/2016

L'anno duemilasedici , il giorno ventotto , del mese di ottobre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	PRIOLI MAURA	P
POZZOLI SILVIA	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	GAMBINI SERGIO	P
CALBI MAURO	P	SABATTINI LAURA	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BORESTA MARCO	P	BENELLI GASTONE	P
FILIPPINI LUCIO	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
GROSSO SIMONA	P	CECCHINI MARCO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P		

PRESENTI N. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: ANTONIOLI VALERIA, PESCI PATRIZIA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI AMEDEO, OLIVIERI NICOLETTA .

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 92 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) predisposta in data 20/09/2016 dal Dirigente ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 28/09/2016 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 11/10/2016 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

Rientrano i Consiglieri Grosso e Girometti. Ora i Consiglieri presenti sono n. 17.

Relaziona il Sindaco, seguono gli interventi:

- del Consigliere Gambini (PD) per dichiarazione di voto contrario;
- del Capogruppo Cecchini (LN) per dichiarazione di voto contrario;
- della Dirigente. Dott.ssa Rufer,
- della Capogruppo Sabattini (PD) per dichiarazione di voto contrario;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più il Consigliere Gessaroli – CnC), voti contrari n. 5 (i Consiglieri Gambini, Sabattini, Montanari e Benelli – PD- Cecchini – LN);

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 92

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più il Consigliere Gessaroli – CnC), voti contrari n. 5 (i Consiglieri Gambini, Sabattini, Montanari e Benelli – PD- Cecchini – LN);

Il presente atto è dichiarato,

I M M E D I A T A M E N T E E S E G U I B I L E

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92 del 20/09/2016

Assessore competente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Settore proponente: SETTORE 02
Responsabile del settore: FACONDINI GILBERTO

Responsabile del procedimento:

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI – SEZIONE UNICA CIVILE – N. 471/2016 PUBBLICATA IL 04/04/2016

ALLEGATI

Parte integrante

1) Copia sentenza Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione Unica Civile n. 471/2016 pubblicata il 04/04/2016

Depositati agli atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali

costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. FL. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Rilevato che:

- con deliberazione n. 104 del 23/10/2008 il Consiglio Comunale ha preso atto della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza della concessione per la costruzione e gestione di una autostazione terminal nel Comune di Cattolica e per l'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento di cui al contratto Rep. n. 19516 stipulato in data 03/12/2002 con la Soc. Ge.Co. Park srl, in conseguenza dell'accertato grave inadempimento contrattuale della società concessionaria, demandando all'allora Dirigente competente Settore Polizia Municipale e Attività Economiche la conclusione del procedimento con l'adozione di tutti gli atti derivanti e conseguenti;
- con determinazione dirigenziale n. 848 del 23/12/2008 il Dirigente Settore Polizia Municipale e Attività Economiche ha dichiarato la Soc. Ge.Co. Park srl decaduta dalla concessione per la costruzione e gestione di un'autostazione terminal nel Comune di Cattolica e per l'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento, dichiarando conseguentemente decaduto il rapporto contrattuale derivante dal contratto Rep. 19516 del 03/12/2002 accessivo alla concessione;
- in data 03/01/2012, prot. n. 197 perveniva al Comune di Cattolica la nota della Soc. Ge.Co. Park srl con la quale si comunicava che la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in conseguenza della morosità della società stessa nella restituzione dei ratei del mutuo acceso per il finanziamento dei lavori di realizzazione del Bus Terminal, era in procinto di escutere la garanzia ipotecaria costituita sul diritto di superficie già concesso con la convenzione Rep. n. 19516 del 03/12/2002;
- in conseguenza di ciò, con deliberazione n. 69 del 18/04/2012 la Giunta Comunale ha deciso di intraprendere ogni più opportuna azione stragiudiziale (anche in sede di mediazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010) e giudiziale volta ad ottenere:
 - 1) l'accertamento e la dichiarazione dell'estinzione del diritto di superficie per effetto della decadenza della concessione avvenuta con determinazione dirigenziale n. 848 del 23/12/2008 e del conseguente incremento del diritto di proprietà del Comune sull'opera realizzata (Bus Terminal) per accessione;
 - 2) l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo dell'ipoteca sul diritto di superficie iscritta con atto notarile pubblico del 09/02/2006 ed in ogni caso, in subordine, l'accertamento dell'avvenuta estinzione della stessa per effetto della decadenza della concessione dichiarata con determinazione dirigenziale n. 848 del 23/12/2008;
 - 3) l'annotazione o trascrizione dell'avvenuta estinzione del diritto di superficie e dell'ipoteca nei pubblici registri immobiliari;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13/02/2013 si stabiliva, a seguito della indisponibilità dimostrata dalle controparti della procedura facoltativa di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, di adire direttamente l'Autorità giurisdizionale;
- con atto di citazione avanti al Tribunale di Rimini – Sezione Unica Civile - iscritto a ruolo il 06/03/2013 e rubricato al RG n. 1275/2013 il Comune di Cattolica conveniva in giudizio la Soc. Ge.Co. Park srl e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio rassegnando le seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare che il diritto di superficie costituito mediante contratto rep. 19516 del 03/12/2002 a favore della società Ge.Co. Park srl sugli immobili siti nel Comune di Cattolica già distinti

al catasto terreni al foglio 1, mappali 4263 e 4271 ed oggi distinti al catasto fabbricati al Foglio 1 Particella 4409 ed al catasto terreni al Foglio 1, Particelle 4410 e 4411 si è estinto per effetto della decadenza del medesimo contratto disposta con Determinazione dirigenziale del Comune di Cattolica n. 848 del 23/12/2008;

2) per l'effetto della statuizione di cui sub. 2), accertare e dichiarare la piena, esclusiva ed illimitata proprietà del Comune di Cattolica, libera da pesi o diritti della società Ge.Co. Park srl, sui terreni distinti al catasto terreni al Foglio 1 Particelle 4410 e 4411, nonché sul fabbricato e sui manufatti ivi esistenti;

3) accertare e dichiarare la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato da Ge.Co. Park srl a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con atto notarile in data 09/02/2006 e trascritto in data 11/02/2006;

4) in subordine rispetto alla domanda di cui sub. 3) e per l'effetto delle statuizioni di cui sub. 1) e 2), accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dell'ipoteca costituita da Ge.Co. Park srl a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con atto notarile in data 09/02/2006 e trascritto in data 11/02/2006 contestualmente all'estinzione del diritto di superficie;

5) in tutti i casi di cui sopra, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rimini di annotare e/o trascrivere la sentenza ai sensi dell'art. 2655 del Codice Civile;

6) condannare i convenuti al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del procedimento in favore dell'Amministrazione Comunale.”

- con sentenza n. 471/2016 pubblicata il 04/04/2016 il Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione Unica Civile ha accolto parzialmente la domanda del Comune di Cattolica in tal senso:

* si accerta e dichiara che il diritto di superficie costituito mediante contratto rep. 19516 del 03/12/2002 a favore della società Ge.Co. Park srl si è estinto per effetto della decadenza del medesimo contratto disposta con Determinazione dirigenziale del Comune di Cattolica n. 848 del 23/12/2008;

* conseguentemente per l'effetto si accerta e dichiara la piena, esclusiva ed illimitata proprietà del Comune di Cattolica, sui terreni nonché sul fabbricato e sui manufatti ivi esistenti;

* si rigetta in quanto infondata la domanda di accertamento della nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato da Ge.Co. Park srl a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

* dichiara inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale di parte convenuta;

* ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di Rimini la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità e con ogni voltura di legge;

* condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta che si liquidano in complessivi € **10.744,00** oltre a spese ed accessori di legge.

- la sentenza di cui sopra è stata notificata al Comune di Cattolica dall'Avv. Carlo Caparrini del Foro di Rimini, su procura della Rev Gestioni Crediti SpA Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio SpA in data 08/08/2016;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 20/04/2016, è stato disposto di proporre ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione Unica Civile n. 471/2016 del 04/04/2016 rubricato al n. RG 1218/2016 conferendo l'incarico all'Avvocato Alessandra Vita;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, peraltro impugnata, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

Vista la comunicazione prot. n. 34355 del 20/09/2016 del Segretario Comunale, in merito alla competenza del Dirigente Settore 2 ed alla necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, alla predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di dare atto che il collegio dei revisori ha proceduto in data 20/10/2016 a rilasciare apposito parere sulla congruità della proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte

integrante e sostanziale;

3) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della Soc. Rev - Gestioni Crediti SpA Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio SpA, pari all'importo complessivo così ammontante:

Spese di giudizio liquidate	€ 10.744,00
Spese generali 15%	€ 1.611,60
CPA 4% su € 12.355,60	€ 494,22
Iva 22% su € 12.849,82	€ 2.826,96
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 15.676,78

derivante da sentenza del Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione Unica Civile n. 471/2016 pubblicata il 04/04/2016, notificata al Comune di Cattolica in data 08/08/2016, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) – di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro **15.676,78** graverà sul capitolo 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del bilancio 2016 – codice Siope 1804 - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000;

5) – di demandare al Dirigente Settore 2 l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;

6) – di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)